



Par. 1	Condizioni generali di operatività' degli esperti A.T.P.	Pag. 2
Par. 2	Programmazione delle prove atp e sorveglianza degli esperti	Pag. 3
Par. 3	Effettuazione delle prove atp uso delle strumentazioni e modalità' operative	Pag. 4
Par. 4	Targhette	Pag. 9
Par. 5	Prove con esito negativo ed eventuali declassamenti	Pag. 10
Par. 6	Verbali	Pag. 11
Par. 7	Attestati	Pag. 11
Par. 8	Rilevamento statistico	Pag.13
Par. 9	Ulteriori disposizioni	Pag.13
Allegato	Modulo per rilevamento statistico	Pag.15

Rev. 1	aggiunto logo, indirizzi dei laboratori Carrieri e d RNC 01	15/01/2010
Rev. 2	aggiunta AC 01 del 2 marzo 2012	03/03/2012
Rev. 3	aggiunte precisazioni date dalla circolare 793/M3/D1 del 18 maggio 2001 (evidenziate in giallo)	14/02/2013
Rev. 4		
Rev. 5		
Rev. 6		



Premesse

La presente norma deriva dalla circolare ministeriale n° 137/97 del 18/12/1997 e 58/98 del 5/6/98 integrata con le interpretazioni interne al Laboratorio Prove ATP di Aldo Carriers, con le interpretazioni dell'ANEA e con le ulteriori circolari della Direzione Generale M.C.T.C.

1) CONDIZIONI GENERALI DI OPERATIVITÀ' DEGLI ESPERTI A.T.P.

Per l'effettuazione delle prove, l'esperto deve essere munito di:

1.1) **Locale di prova.**

Nel locale di prova deve essere garantita una temperatura interna media non inferiore a +15 °C.

La verifica che il locale di prova rispetti la suddetta condizione di temperatura deve essere effettuata ad ogni visita ispettiva di controllo (vedi punto 2).

Ogni esperto A.T.P. può operare, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 28.2.1984, solo presso i locali di prova autorizzati dal Ministero dei trasporti e della Navigazione - Direzione Generale M.C.T.C.

Per trasferimenti di locali di prova o richieste di un nuovo locale di prova, l'esperto A.T.P. deve far pervenire alla Divisione 42 i seguenti documenti:

- 1) regolare istanza, in bollo;
- 2) relazione tecnica relativa al locale ad alla strumentazione impiegata, in bollo;
- 3) planimetria del locale, in bollo;
- 4) atto di disponibilità con firma autenticata, in bollo, del proprietario del locale dal quale risulti espressamente autorizzato l'esperto ad ivi operare ed a consentire le visite ispettive da parte dei funzionari della Direzione Generale M.C.T.C.

Per quanto riguarda il numero dei locali che ogni esperto può utilizzare, questa Sede potrà concedere autorizzazioni ad operare fino a due locali di prova per ogni esperto, con possibili eccezioni per le richieste che si riferissero a provincie sprovviste di locali di prova, previo parere favorevole del Signor Coordinatore di zona.

Le dimensioni minime del locale di prova sono 15m in lunghezza e 5m in larghezza.

Le richieste per locali di dimensioni più ridotte saranno esaminate caso per caso. Sono fatti salvi i locali già autorizzati.

Per i trasferimenti dei locali di prova, o di nuovi locali di prova, la domanda in bollo deve essere integrata oltre che dalla documentazione prevista al suddetto punto (1.1 n.d.r.), ma in carta semplice, anche da idonea documentazione che attesti che il locale di prova sia in regola con le norme edilizie.¹

1.2) **Strumentazioni**

1.2.1) Metro per misurazione;

1 precisazioni date dal punto d della circolare 793/M3/D1 del 18 maggio 2001



- 1.2.2) Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento;
- 1.2.3) Strumento per la registrazione automatica di almeno 24 temperature; lo strumento deve essere programmabile per i seguenti intervalli di stampa: - minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi; - minore o uguale a 60 minuti per i mezzi refrigeranti o caloriferi. Lo strumento può essere atto alla registrazione contemporanea delle temperature di più di un veicolo sottoposto a prova.
Lo strumento deve anche consentire la stampa di un separato leggibile diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari e devono consentire l'apprezzamento dei dati più significativi (ad esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato).
Solo nel caso dell'effettuazione delle prove di cui al successivo punto 3.5.2.2.1 sono necessari due strumenti con rilievo di 24 temperature ciascuno oppure uno strumento con rilievo di 48 temperature e con stampa di 2 distinti grafici;
- 1.2.4) almeno 24 sonde per il rilievo di temperatura (oppure 48 per le prove di cui a successivo punto 3.5.2.2. 1);
- 1.2.5) termometro di precisione (+/- 0,2 °C) da impiegarsi per la verifica della taratura degli strumenti da effettuarsi settimanalmente a cura dell'esperto A.T.P. e in sede di controllo del locale;
- 1.2.6) impianto per lo smaltimento dei gas di scarico per il funzionamento dei gruppi frigoriferi trascinati dal motore del veicolo e sistema di raffreddamento del radiatore/i del veicolo;
- 1.2.7) lampada di potenza non inferiore a 150 W.
Il termometro di precisione deve essere sottoposto a taratura periodica almeno una volta all'anno da ente riconosciuto. Le strumentazioni attualmente utilizzate dagli esperti dovranno essere adeguate entro un anno dalla data della presente. In mancanza di quanto previsto al punto 1.2.6, l'esperto non può effettuare prove di veicoli aventi il gruppo frigorifero azionato direttamente dal motore termico del veicolo.

2.0) **PROGRAMMAZIONE DELLE PROVE ATP E SORVEGLIANZA DEGLI ESPERTI**

L'esperto ATP invia il programma operativo in cui sono indicati almeno seguenti dati:

- luogo e data della lettera; -
- locale di prova; -
- targa del veicolo o, nel caso di attestati rilasciati alla sola carrozzeria numero di identificazione della cassa isoterma; -
- sigla ATP;
- tipo di prova; -
- data della prova; -
- ora di inizio della prova.

La lettera deve essere inviata per raccomandata o via fax all'Ufficio Provinciale competente territorialmente per locale di prova a cui deve pervenire almeno sette giorni prima dell'inizio di ciascuna prova.



Qualsiasi variazione al programma, *anche per l'inserimento di ulteriori veicoli*,² deve essere comunicato via fax o per telegramma, con almeno 24 ore di preavviso. L'esperto deve essere presente all'inizio di ciascuna prova programmata.

Qualora non venisse rispettato quanto sopra o venisse riscontrata qualsiasi altra irregolarità, l'Ufficio Provinciale non considererà validi i verbali di prova e disporrà la ripetizione delle prove, inviando all'esperto inadempiente una lettera di richiesta di giustificazioni (per conoscenza inviata anche alla Divisione 42 ed al coordinatore di zona).

Se le giustificazioni richieste non risultassero plausibili, l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. provvederà ad emettere una formale lettera di diffida nei confronti dell'esperto (per conoscenza inviata anche alla Divisione 42 ed al coordinatore di zona).

In caso di ulteriori inadempienze con relativa diffida, questa Sede, sulla base del rapporto dell'Ufficio Provinciale, potrà procedere alla sospensione dell'attività dell'esperto e, successivamente, anche alla revoca della nomina ad Esperto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 28.2.1984, n. 1183.

In ognuna delle predette fasi l'esperto può appellarsi alla Divisione 42.

L'ufficio Provinciale deve predisporre almeno una visita all'anno di controllo sull'operato dell'esperto possibilmente assistendo all'esecuzione di una prova.

I verbali di ispezione devono pervenire a questa Sede e devono contenere un giudizio sull'operato dell'esperto. Ulteriori controlli potranno essere effettuati direttamente da Funzionari di questa Sede Centrale o dei Centri Prova Autoveicoli, anche senza alcun preavviso. Resta salva la facoltà da parte di questa Sede, per i casi di particolare gravità, di procedere direttamente alla sospensione od alla revoca della nomina.

La mancata presentazione del veicolo alla data prevista per le prove non implica alcuna responsabilità dell'esperto³.

3.0) EFFETTUAZIONE DELLE PROVE ATP USO DELLE STRUMENTAZIONI E MODALITA' OPERATIVE

3.1) identificazione e documenti del mezzo di trasporto ATP. L'esperto deve accertare, preventivamente, i seguenti dati:

3.1.1) numero di telaio;

3.1.2) numero di targa (se ricorre il caso);

3.1.3) targhetta della carrozzeria; in assenza di targhetta lutente deve chiederene l'emissione o il duplicato al costruttore⁴

3.1.4) targhetta del gruppo frigorifero (se ricorre il caso);

3.1.5) riscontro sulla carta di circolazione e sull'Attestato nazionale ed internazionale dei predetti dati: controllare i dati rispetto a quanto riscontrato sul veicolo.

Qualora l'attestato non fosse disponibile, è necessario richiedere:

a) copia della denuncia di smarrimento, furto o altro;

b) dichiarazione di un Ufficio Provinciale M.C.T.C. che al mezzo di trasporto era stato

2 vedere RNC 01 del 15/01/2010

3 così modificato da circ. 58/98

4 vedere RNC 02 del 27/12/2011



rilasciato un attestato nazionale od internazionale.

La dichiarazione dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. in caso di precedente attestato non disponibile, deve contenere tutti i dati tecnici del precedente attestato⁵.

L'Ufficio Provinciale, in quest'ultimo caso, può avvalersi o:

- dell'archivio per targa;
- dell'archivio delle dichiarazioni di conformità;
- dell'archivio dei verbali degli esperti ATP o delle stazioni di prova ATP;
- di copia in semplice del precedente verbale dell'esperto ATP o stazione di prova ATP;

Qualora uno o più dati di cui ai precedenti punti 3.1.1/2/3/4/5 non fossero congruenti, l'esperto può procedere nell'effettuazione della prova evidenziando nei verbali le anomalie riscontrate; nella lettera di trasmissione dei verbali devono essere evidenziate dette anomalie. Il rilascio dell'attestato potrà avvenire solo dopo l'avvenuta regolarizzazione a cura dell'Ufficio Provinciale competente dei documenti non conformi.

Si chiarisce che la dichiarazione dell'Ufficio Provinciale sostitutiva dell'attestato o la copia conforme della precedente attestazione è soggetta alla tariffa 2.3. Nel caso di presentazione di denuncia di smarrimento o furto, la tariffa è 2.1.⁶

3.2) prove secondo il paragrafo 29 allegato 1 appendice 2 dell'Accordo ATP.

Si applicano tutte le disposizioni del par. 29a) (esame generale del mezzo di trasporto), 29b) (prova di impenetrabilità dell'aria), c-i) (decisioni), d) (verbale di prova).

Alle verbalizzazioni devono essere allegate:

- copia del precedente attestato (oppure dichiarazione di cui all'alinea b) del punto 3.1.5);
- copia della carta di circolazione se sono strutture isotermitiche permanentemente installate⁷;
- copia della targhetta applicata;
- pre compilazione del nuovo attestato in tre copie;
- lettera di trasmissione.

3.3) prove secondo il paragrafo 49 allegato 1 appendice 2 dell'accordo ATP

Il numero ed il posizionamento degli strumenti di misura delle temperature deve essere quello indicato nei paragrafi 3 e 4 dell'Allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo ATP.

La temperatura media interna si calcola come media dei valori di temperatura interna misurati.

La temperatura media esterna si calcola come media dei valori di temperatura esterna misurati.

Per i calcoli devono considerarsi i predetti valori medi.

La temperatura media interna all'inizio della prova deve essere pari a quella media ester-

5 integrazione come da circolare 58/98

6 precisazioni date dal punto e della circolare 793/M3/D1 del 18 maggio 2001

7 integrazione come da circolare 58/98



na con una tolleranza di ± 2 °C; comunque nessun singolo valore della temperatura interna può essere inferiore a $+15$ °C.

All'inizio della prova, lo scarto massimo tra i singoli valori delle temperature interne non deve superare i 4°C; lo stesso dicasi per le temperature esterne.

La temperatura media esterna ed ogni singolo valore di temperatura esterna non deve essere inferiore a $+15$ °C in ogni fase della prova.

La lettura delle temperature interne ed esterne deve essere effettuata almeno una volta ogni quindici minuti.

Deve essere stampato un diagramma continuo temperatura-tempo di rilevazione delle temperature medie interne ed esterne.

Il diagramma continuo temperatura-tempo può essere stampato anche al termine della prova⁸.

3.3.1)

mezzi refrigeranti

Si applica quanto indicato al paragrafo 49 a) dell'Allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo ATP ed al precedente punto 3.3, con le seguenti integrazioni:

- il tempo di congelamento delle piastre eutettiche non deve essere superiore alle 24 h;
- la fase di congelamento piastre deve essere registrata e la temperatura media esterna ed interna non deve essere inferiore a $+15$ °C;
- durante la prova non sono ammessi ricongelamenti della soluzione eutettica; deve essere misurata, al termine della fase di congelamento, la temperatura delle due piastre eutettiche più sfavorite che deve risultare inferiore alla temperatura minima della classe; di ciò deve essere riportata nota sul verbale;
- sulla base dei verbali di visita e prova relativa ai mezzi a piastra eutettica fissa, in attesa dell'emanazione di una specifica metodologia di prova sede internazionale, l'Ufficio Provinciale può rilasciare solo l'attestato Nazionale.

3.3.2)

veicoli frigoriferi

Si applica quanto indicato al par. 49 b) dell'allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo ATP ed al precedente punto 3.3, con le seguenti integrazioni:

- dopo il raggiungimento della temperatura limite della classe (da effettuare in base alla normativa vigente, in un tempo massimo di 6 ore) è necessario mantenere in funzione il gruppo per un tempo superiore a quello minimo per rilevare l'intervento del termostato per 3 cicli;
- durante il blocco di funzionamento del gruppo frigorifero dovuto al termostato stato è ammesso un aumento massimo dei singoli valori della temperatura interna di 3°C rispetto alla temperatura limite prevista per la classe;
- qualora, durante la prova, avvenga uno sbrinamento automatico frigorifero deve essere riportato a verbale la relativa annotazione.
- Poiché i gruppi frigoriferi di ultima generazione mantengono la temperatu-

⁸ integrazione come da circolare 58/98



ra interna della cassa isoterma praticamente costante o mediante la gestione elettronica, che alterna cicli di raffreddamento a cicli di riscaldamento, oppure mediante la parzializzazione del compressore, cioè con un numero ridotto di cilindri del compressore, non è possibile evidenziare le fasi di intervento del termostato. In questi casi l'esperto deve verbalizzare una registrazione a "diagramma costante" per almeno 15 minuti dopo che è stata raggiunta la temperatura limite della classe.⁹

Per gruppi frigoriferi funzionanti sia ad energia elettrica che con moto autonomo, è possibile effettuare la sola prova con impiego della rete elettrica; in ogni caso l'esperto deve accertare il corretto funzionamento del gruppo alimentato con motore autonomo, tale verifica deve essere riportata nelle annotazioni conclusive sul verbale.

Nel caso di gruppi frigoriferi azionati dal motore termico del veicolo, aventi anche la possibilità del funzionamento elettrico, la prova può essere effettuata anche con il funzionamento elettrico con le stesse modalità di prova dei gruppi autonomi.

In questo caso l'esperto deve accertare il corretto funzionamento del gruppo frigorifero azionato dal motore termico del veicolo.

Qualora non possa essere garantita la funzionalità del gruppo, il mezzo di trasporto può essere classificato IN o IR senza procedere allo smontaggio del gruppo stesso purché sia rispettato quanto previsto al precedente punto 3.2.

Sulla carta di circolazione di tali veicoli alla voce "carrozzeria" dovrà essere indicato: "furgone isoterma ATP con gruppo frigorifero non idoneo norma ATP". Sull'Attestato deve essere riportata analoga dicitura (punto 7.2.5 attestato internazionale e punto 6.4 attestato nazionale). Si ricorda che, qualora il mezzo è dotato di dispositivo termici amovibili non autonomi (ad esempio gruppo frigorifero solamente trascinato) le sigle d'identificazione ATP devono essere completate con la lettera X.

3.3.3)

mezzi caloriferi

Si applica quanto indicato ai par. 49 c) dell'Allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo ATP ed al precedente punto 3.3. 3.3.4) disposizioni comuni ai veicoli refrigeranti, frigoriferi e caloriferi Si applicano le disposizioni dei par. 49 d-i) (valutazione dei risultati delle prove e 49 e) (verbali) dell'Allegato 1 Appendice 2 dell'Accordo ATP. Ai verbali devono essere allegati: - registrazione delle temperature medie interne ed esterne durante la prova - diagramma registrato, con indicazione dell'inizio della fase utile di prova.

3.4)

prove sui veicoli coibentati e strutture coibentate

Le prove sono effettuate con le stesse modalità di cui al precedente punto 3 tranne quanto segue:

- i veicoli coibentati mantengono la precedente sigla con il suffisso CO e non possono avere una superficie interna superiore a 25m² secondo quanto previsto dalla circolare n. 48/86 e successive modificazioni ed integrazioni; in caso di superfici maggiori deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviarsi

⁹ integrazione come da circolare 58/98



anche alla competente Divisione della Direzione Generale M.C.T.C.;

- le strutture coibentate non possono avere una superficie interna superiore a 30 m² (con tolleranza di misurazione fino a 30,49 m²); in caso di superfici maggiori deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviare anche alla competente Divisione della Direzione Generale M.C.T.C.;
- i veicoli coibentati e le strutture coibentate, stante l'attuale normativa, possono ottenere solamente l'attestato nazionale ad eccezione dei prototipi sottoposti a prova nelle stazioni di prova;
- sul verbale di prova deve essere specificato se trattasi di veicolo coibentato o di struttura coibentata;
- il numero delle sonde di misura della temperatura può essere limitato agli otto angoli interni, o più prossimi ad essi, ed esterni della carrozzeria.

3.5) **prove sui mezzi multiscomparto**

Si deve verificare, in ogni caso, oltre a quanto dopo riportato, il rispetto delle prescrizioni di costruzione indicate nella circolare prot. n. 2702/4214 A - Bl 81 del 27.12.1993. In caso di verifica negativa deve essere emesso un verbale di prova negativo da inviarsi anche alla competente Divisione della Direzione Generale M.C.T.C.

3.5.1) veicoli con parete mobile:

3.5.1.1) prove sulla carrozzeria:

Si applica quanto già indicato al precedente paragrafo 3.2; qualora lo stato la tenuta della parete mobile non sia soddisfacente, il verbale deve essere negativo.

3.5.1.2) prove del dispositivo termico

Si applica quanto già indicato al precedente paragrafo 3.3.2; la parete mobile deve essere tolta o sollevata.

3.5.1.3) note

Nel verbale deve essere apposta una annotazione del seguente tipo: "Carrozzeria multi-scomparto a parete mobile di spessore pari amm; Stato della parete mobile.....".

3.5.2) veicoli con parete fissa

3.5.2.1) prove sulla carrozzeria

3.5.2.1.1) carrozzeria avente scomparti di spessori uguali Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.2 ripetendo le prove su entrambi gli scomparti; deve essere emesso un verbale per ogni scomparto.

3.5.2.1.2) carrozzeria avente scomparti di spessore diverso

Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.5.2.1.1.

3.5.2.2) prove del dispositivo termici

3.5.2.2.1) dispositivo termico unico con parti evaporanti separate nei due scomparti Si procede come indicato ai precedenti paragrafi 3.3.1 o 3.3.2, secondo il caso che ricorre, con un'unica prova contemporanea per i due scomparti.



- 3.5.2.2.2) Deve essere emesso un verbale per ogni scomparto. presenza di un dispositivo termico per ogni scomparto o per un solo scomparto. Si procede come indicato al precedente paragrafo 3.3.1 o 3.3.2, secondo il caso che ricorre, con due prove da effettuarsi separatamente sui due scomparti se sono presenti due dispositivi termici. Deve essere emesso un verbale per ogni scomparto dotato di dispositivo termico.
- 4) **TARGHETTE**
Per ogni veicolo sottoposto a prova con esito regolare viene fornita una targhetta a cura dell'esperto, da apporre mediante incollaggio e annegamento oppure mediante rivetti sul lato destro anteriore in basso della carrozzeria o in prossimità del fondo posteriore per le cisterne.
Le targhette sono aggiuntive rispetto a quelle originali e non sostitutive.
La targhetta deve avere dimensioni minime 120x60 mm, deve essere in materiale alluminio o acciaio inossidabile e deve riportare impresso in modo indelebile le seguenti diciture con caratteri alti 4¹⁰ mm minimo:
ESPERTO A.T.P.:..... (COGNOME E NOME)
SIGLA A.T.P.:..... (FNA-IN-FRC-COIN ecc)
N. IDENTIF.:.....(della carrozzeria isotermitica)
COSTRUTTORE:.....(della carrozzeria isotermitica)
ANNO COSTR.:.....(della carrozzeria isotermitica)
DATA DI APPLICAZIONE:.....(giorno; mese; anno)
I dati relativi a "n. identificazione", "costruttore", "anno di costruzione" vanno desunti dal certificato ATP scaduto o in scadenza e da targhette precedenti o della marcatura del costruttore della furgonatura isotermitica, come prevista dal paragrafo 6 allegato 1 Appendice 1 dell'accordo A.T.P.
L'apposizione della targhetta deve essere controllata dai tecnici degli Uffici Provinciali in sede di revisione del veicolo. In caso di smarrimento della targhetta, previa presentazione di regolare denuncia, l'utente deve presentare copia del verbale di prova dell'esperto o richiedere un duplicato della targhetta stessa all'esperto che ha effettuato la prova.
Sui gruppi frigoriferi non vanno apposte targhette dell'esperto.
- 5) **PROVE CON ESITO NEGATIVO ED EVENTUALI DECLASSAMENTI**
Qualora la prova non sia superata, l'esperto deve redigere un verbale con esito negativo e deve darne comunicazione all'Ufficio Provinciale competente per residenza del proprietario e, qualora sia diverso, all'Ufficio Provinciale competente per la sorveglianza dell'esperto nonché alla Divisione 42 della Direzione Generale M.C.T.C.
Nel caso la prova non venisse superata per un'inefficienza sanabile del sistema di raffreddamento, il mezzo di trasporto può essere ripresentato all'esperto, entro un mese dalla prova negativa, previa nuova motivata lettera di prenotazione. Sul verbale della nuova prova devono essere riportati, in caso di esito positivo, gli interventi effettuati.



In caso di esito negativo delle suddette prove, il veicolo deve o essere sottoposto a visita e prova presso una stazione di prova A.T.P. oppure essere declassato a veicolo per trasporto di cose riportando sulla carta di circolazione la seguente dicitura: “mezzo non idoneo a norma A.T.P.”.

Qualora il veicolo risulti idoneo per una sigla ATP inferiore rispetto a quella originale, l'esperto è autorizzato ad emettere verbali con esito positivo con indicazione del declassamento del mezzo alle seguenti condizioni:

- il proprietario del veicolo deve rilasciare dichiarazione scritta autorizzativa del declassamento nei confronti dell'esperto; l'originale di tale dichiarazione deve essere allegato ai verbali;
- sui verbali dell'esperto deve essere apposta, al termine, una frase del seguente tenore: “declassamento da.....a..... ai sensi della circ.”
- sull'attestato, pur lasciando inalterato il valore del coefficiente K, deve essere apposta la dicitura “declassato a (sigla A.T.P. del mezzo)”.

Qualora il proprietario con concordi per iscritto sul declassamento, l'esperto deve emettere un verbale negativo, e seguire la procedura di cui sopra.

6)

VERBALI

Ogni prova porterà alla stesura di un verbale, composto di più parti oltre gli allegati, redatto su una modulistica conforme all'Allegato 1 Appendice 1 dell'Accordo A.T.P.:

Parte 1 del verbale conforme al modello 1A o 1B secondo il caso che ricorre;

Parte 2 del verbale conforme al modello 3;

Parte 3 del verbale, se ricorre il caso, secondo il modello 7 o 8 o 9;

Parte 4 del verbale conforme al modello allegato alla presente circolare.

Il verbale deve essere numerato, vedasi Parte 1A o 1B, secondo l'esempio di cui sotto:
96001

96 = anno di emissione

001 = numero progressivo

Il verbale originale deve essere redatto almeno in tre copie di cui una in bollo. L'originale in bollo deve essere presentato all'Ufficio Provinciale al fine del rilascio dell'Attestato; la copia in semplice del verbale deve essere mantenuta agli atti dell'esperto. Un'ulteriore copia in bollo può essere rilasciata agli interessati.

Una copia in semplice deve essere inviata mensilmente (e cumulativamente ad altri verbali) all'ufficio Provinciale competente per la sorveglianza dell'esperto.

In alternativa di cui al punto 6 è ammessa l'archiviazione informatica della copia del verbale da mantenere agli atti dell'esperto e della copia del verbale da consegnare mensilmente all'ufficio Provinciale. L'esperto deve comunicare all'Ufficio Provinciale di sorveglianza la procedura che garantisce l'autenticità del documento.¹¹

L'archivio dell'esperto e dell'Ufficio Provinciale relativo alle copie semplici dei verbali deve essere conservato per un periodo minimo di 7 anni.

11 paragrafo inserito dal punto f) della circolare prot. 793/M3/D1 del 18/05/2001



- 7) **ATTESTATI**
- 7.1) Validità e competenze. Si applica attualmente quanto previsto dalla circolare n. 14/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli Attestati ATP rilasciati a seguito di visita e prova di un Esperto hanno, in ogni caso, validità massima di 3 anni. Se il veicolo viene presentato a prova nei sei mesi precedenti la scadenza, può ottenere un attestato con validità massima di 3 anni dalla data di scadenza del precedente Attestato.
- 7.2) Rinnovo Attestato.
- 7.2.1) Ufficio Provinciale competente per il rinnovo dell'Attestato.
Il rinnovo dell'Attestato nazionale od internazionale deve essere effettuato presso l'Uff. Prov. territorialmente competente per il locale di prova dell'esperto. Per casi particolari quali, ad esempio, ritiro della carta di circolazione per infrazioni al codice della strada, la competenza è dell'ufficio presso il quale è depositato il documento e si seguirà una procedura analoga a quella di cui al punto 7.2.4. Si rammenta, inoltre, che in caso di sostituzione di dispositivi termici o casse isotermeche si applicano le relative norme in vigore¹².
- 7.2.2) Documenti necessari per il rinnovo dell'Attestato.¹³¹⁴
Devono essere presentati i seguenti documenti:
a) verbale dell'esperto in bollo;
b) copia autenticata del precedente attestato se ancora in corso di validità, oppure precedente attestato scaduto di validità in originale o dichiarazione di cui all'alinea b) del punto 3.1.5,
c) tre copie dell'Attestato predisposto dall'esperto su modelli conformi a quelli di cui alla circ. n. 14/92 del 7.2.1992. L'Ufficio Provinciale può provvedere direttamente all'autentica della copia dell'attestato dietro presentazione dell'originale in corso di validità. L'esperto può predisporre l'Attestato internazionale ATP anche in sostituzione dell'Attestato nazionale, salvo nel caso indicato al cap. 3.3.1 (mezzi refrigeranti) e salvo per i veicoli di cui al cap. 3.4 (veicoli coibentati e strutture coibentate) e purché risulti che siano di tipo omologato sia il mezzo di trasporto che, se ricorre, il gruppo frigorifero od altri dispositivi termici.
- 7.2.3) Procedura per il rinnovo dell'Attestato presso l'Ufficio Provinciale che è competente sia per residenza del proprietario del mezzo di trasporto sia per la sorveglianza dell'esperto: Oltre ai documenti di cui al punto 7.2.2 deve prodursi la domanda di rilascio Attestato a tariffa 2.3. Controllato il verbale, il responsabile dell'Ufficio Provinciale firma le tre copie dell'Attestato; una copia originale, con attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di bollo, viene rilasciata al proprietario del mezzo, una copia resta nella pratica e la terza copia viene inserita in un archivio ordinato per numero di targa per eventuali smarrimenti e/o deterioramenti.
- 7.2.4) Procedura per il rinnovo dell'Attestato presso l'ufficio Provinciale che è competente solo

12 integrazione come da circolare 58/98

13 sostituisce il precedente come da circolare 58/98

14 sostituisce il precedente come da circolare 58/98



per la sorveglianza dell'esperto¹⁵: Oltre ai documenti di cui al punto 7.2.2 deve prodursi la domanda di rilascio Attestato a tariffa 2.3. Controllato il verbale, il responsabile dell'Ufficio Provinciale firma le tre copie dell'Attestato; una copia originale, con attestazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di bollo, viene rilasciata al proprietario del mezzo, una copia resta nella pratica e la terza copia viene inviata all'Ufficio Provinciale competente per residenza del proprietario per essere inserito in un archivio ordinato per numero di targa per eventuali smarrimenti e/o deterioramenti.

7.2.5)

Annotazioni sulla carta di circolazione del veicolo¹⁶.

Le righe descrittive della carta di circolazione dei veicoli in regime ATP devono contenere una frase del seguente tenore: "L'attestato ATP è parte integrante della carta di circolazione". Questa frase va riportata anche in sede di primo rilascio dell'attestato sostituendo quanto previsto dalla circolare 14/92.

Per le carte di circolazione aventi già la suddetta annotazione non è necessario provvedere ad alcun aggiornamento della carta. Per quanto riguarda invece i veicoli che hanno l'annotazione "Veicolo ATP sigla....., attestato ATP n°....., scadenza che fa parte integrante della carta di circolazione" si può procedere alla correzione allo sportello di qualsiasi Ufficio Provinciale M.C.T.C. presentando il nuovo attestato. La correzione verrà effettuata depennando ogni riferimento alla sigla ATP, al numero ed alla scadenza del precedente attestato ed apponendo il timbro e la firma del responsabile. La carta così corretta (~~Veicolo ATP sigla....., attestato ATP n°....., scadenza che fa parte integrante della carta di circolazione~~) verrà subito restituita all'interessato e senza richiesta di alcuna tariffa. Si potranno, poi, aggiornare i dati nell'archivio veicoli durante la procedura di eventuali aggiornamenti della carta di circolazione. 7.2.6) Soggetti autorizzati alla presentazione della pratica presso un Ufficio Provinciale. I soggetti autorizzati sono: - il proprietario del veicolo o persona da lui delegata con firma autenticata; - gli autorizzati ai sensi della legge n. 264/91.

8)

RILEVAMENTO STATISTICO¹⁷

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli esperti devono inviare alla Divisione 42 i dati relativi alle prove effettuate nell'anno precedente in ogni locale di prova autorizzato come da modulo allegato, nonché il loro listino prezzi. Poiché vi è una certa inerzia da parte di alcuni esperti nell'inviare i dati richiesti, la Divisione competente è autorizzata a poter ricorrere a provvedimenti di sospensione dell'attività dell'esperto o di revoca in caso di mancati riscontri.

9)

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si ricorda che, in sede di revisione dei veicoli, qualora venissero riscontrati stati d'uso della carrozzeria o dei dispositivi termici non idonei ai sensi del punto 8.1. dell'attestato internazionale o 7.1. dell'attestato nazionale, l'Ufficio Provinciale deve prendere i prov-

15 sostituisce il precedente come da circolare 58/98

16 sostituisce il precedente come da circolare 58/98

17 integrazione come da circolare 58/98



vedimenti del caso, relazionandone all'Ufficio Provinciale competente per sorveglianza dell'esperto e alla Divisione 42 qualora il veicolo sia stato sottoposto a controllo periodico dell'esperto da poco tempo. Si invita, inoltre, gli Uffici Provinciali a sensibilizzare anche le imprese autorizzate per le revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada, per i problemi connessi a veicoli per trasporto specifico aventi l'attestato ATP parte integrante della carta di circolazione.

Parte 4 del Verbale N°..... Prove programmate di cui alla comunicazione n..... del..... all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. di.....
..... Attestato precedente o dichiarazione sostitutiva di un Ufficio provinciale M.C.T.C. (da allegare):.....
Attestato che si propone (sbarrare voce inutile): nazionale od internazionale Sigla ATP che si propone:..... Osservazioni:.....
.....
..... Il presente verbale è composto dalle seguenti parti ed allegati (sbarrare ciò che non ricorre): Parte 1 - modello 1 A o 1 B; Parte 2 - modello 3 Parte 3 - modello 7 o 8 o 9 Parte 4 Allegato 1 - fotocopia targhetta applicata Allegato 2 - Diagramma di temperatura -tempo Allegato 3 - lettura/e temperature Altro (specificare) Locale di prova:..... Tariffa applicata:..... Il sottoscritto dichiara, assumendone responsabilità civile e penale, che quanto sopra accertato e descritto consegue ad effettive verifiche e prove condotte sul mezzo di trasporto identificato nel presente verbale. Luogo:.....
Timbro e firma:..... Data:

Si ricorda che in sede di revisione dei veicoli, qualora venissero riscontrati stati d'uso della carrozzeria o dei dispositivi termici non idonei ai sensi del punto 8.1 dell'attestato internazionale o 7.1 dell'attestato nazionale, l'Ufficio Provinciale deve prendere i provvedimenti del caso, relazionandone all'Ufficio provinciale competente per sorveglianza dell'esperto ed alla divisione 42 qualora il veicolo sia stato sottoposto a controllo periodico dell'esperto da poco tempo.

Si invita, inoltre, gli Uffici Provinciali a sensibilizzare anche le imprese autorizzate per le revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, per i problemi connessi a veicoli per trasporto specifico aventi l'attestato ATP parte integrante della carta di circolazione.¹⁸



RILEVAMENTO STATISTICO Esperto Locale di prova:.....
Mezzi ATP Coibentati di prova.....

Sigla

N° prove positive

N° prove negative

N° prove positive

N° prove negative

IN

IR

RNA

RRA

RRB

RRC

RND

RRD

FNA

FRA

FRB

FRC

FND

FRD

FRE

FRF

TOTALE DATA..... FIRMA..... Note: il presente modello deve essere compilato per ogni locale di prova. La lettera X per i gruppi frigoriferi non autonomi od amovibili non deve essere considerata.